

Approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 29.06.2004

Comune di Vittuone

Provincia di Milano

Servizio Finanziario

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE NON SOGGETTE A DISCIPLINA SPECIALE

SOMMARIO

Articolo 1	3
Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2	3
Soggetti passivi	3
Articolo 3	3
Modalità di versamento.....	3
Articolo. 4	3
Responsabile del Procedimento	3
Articolo. 5	3
Accertamento	3
Articolo 6	4
Riscossione coattiva.....	4
Articolo 7	4
Rimborsi	4
Articolo 8	4
Sanzioni ed interessi	4
Articolo 9	5
Norme Transitorie.....	5
Articolo 10	5
Entrata in vigore.....	5

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento determina le modalità di accertamento e riscossione di tutte le entrate dell'Ente, per le quali non sia vigente una disciplina speciale o non sia prevista una riserva di legge.

Articolo 2

Soggetti passivi

- 1) Soggetti passivi del presente regolamento sono tutti gli utenti dei servizi offerti dal Comune di Vittuone.

Articolo 3

Modalità di versamento

- 1) I soggetti indicati nell'articolo 2 del presente regolamento, possono effettuare il pagamento di quanto richiesto dal Comune, a titolo di corrispettivo per i servizi erogati, attraverso tutti i sistemi di pagamento attivati dal comune.
- 2) I versamenti devono essere eseguiti entro la scadenza indicata dal Comune, ovvero entro 60 giorni dall'emissione dell'avviso di pagamento. Se questo cade in un giorno festivo, ovvero in un giorno di chiusura degli uffici, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
- 3) Non devono essere eseguiti i versamenti quando l'importo risulta inferiore alla soglia stabilita con determinazione del Direttore del Settore competente in materia, nel rispetto della economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Articolo. 4

Responsabile del Procedimento

- 1) Ogni tariffa e/o entrata di competenza dell'Ente è affidata ad un responsabile di procedimento individuato dal competente Direttore di Settore, il quale è preposto alla contabilizzazione e rendicontazione annuale del relativo servizio e a tutte le attività previste dal presente regolamento.
- 2) In caso di mancata nomina le attività e le funzioni connesse sono automaticamente riferite al Direttore di Settore.

Articolo. 5

Accertamento

- 1) Il Comune, entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza, recapita al cittadino, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di contestazione per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione di quanto dovuto, delle sanzioni degli interessi e delle spese di cui all'articolo 8, comma 6.

Articolo 6

Riscossione coattiva

- 1) Tutti i corrispettivi dei servizi erogati, ma non riscossi dal Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 3 del presente regolamento, aumentati di sanzioni ed interessi, di seguito stabilite all'articolo 8, sono riscossi coattivamente non oltre il 31 dicembre dell' anno successivo a quello in cui l'avviso di contestazione è stato notificato all'utente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 7

Rimborsi

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore.
- 2) Le somme da rimborsare ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del cittadino, essere compensate con gli importi dovuti per il medesimo servizio.

Articolo 8

Sanzioni ed interessi

- 1) Per le dichiarazioni sostitutive di agevolazione non veritiere, si incorrerà nelle sanzioni previste dagli artt. 483 e seguenti del Codice Penale, oltre che alla perdita dei benefici eventualmente conseguiti.
- 2) Le dichiarazioni sostitutive di agevolazione incomplete dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dall'Ufficio competente.
- 3) Per i pagamenti eseguiti nei 30 giorni successivi alla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 2 per cento di quanto dovuto.
- 4) Oltre 30 giorni il pagamento si intenderà come non effettuato e sarà applicata una sanzione pari al 10 per cento dell'importo dovuto.
- 5) Su tutti i pagamenti contestati, verranno applicati interessi di mora nella misura del tasso legale in vigore.
- 6) Su tutte le contestazioni di pagamento di cui all'articolo 5 del presente regolamento è previsto il rimborso delle spese postali e di cancelleria, per un importo stabilito con determinazione del Direttore del Settore competente.
- 7) La sanzione indicata al comma 4, è ridotta ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento di quanto dovuto, aumentato della sanzione ridotta, oltre che degli importi previsti ai precedenti commi 5 e 6.

Articolo 9 Norme Transitorie

- 1) Relativamente alle partite aperte alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le condizioni di miglior favore per l'utente, eventualmente esistenti.

Articolo 10 Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di definitiva pubblicazione.